Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/0133(COD)

31.10.2023

EMENDAMENTI
389 - 780

Progetto di relazione
Marion Walsmann
(PE753.697v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

Proposta di regolamento
(COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Emendamento 389
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 390
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Perizia non vincolante ***sulla royalty aggregata***	***Determinazione di una royalty aggregata da parte di una*** perizia non vincolante

Or. en

Emendamento 391
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Perizia ***non*** vincolante sulla royalty aggregata	Perizia vincolante sulla royalty aggregata

Or. fr

Emendamento 392
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia ***non*** vincolante su una royalty aggregata globale.	1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia vincolante su una royalty aggregata globale.

Or. fr

Emendamento 393
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) in cui la norma è stata inclusa nell'atto delegato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 394
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi ***noti***. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di	4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi ***pertinenti***. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni

pubblicazione della richiesta.	dalla data di pubblicazione della richiesta.

Or. en

Emendamento 395
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.	5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione. ***Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti attuali o potenziali della norma.***

Or. en

Emendamento 396
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote	5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori ***e altri portatori di interessi*** forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese

di mercato nell'Unione.

le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 397
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP ***che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e*** utilizzatori ***che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI***, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.	6. Se le richieste di partecipazione riguardano ***una qualsiasi combinazione di cinque*** titolari di brevetti SEP ***o*** utilizzatori, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 398
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP ***che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e*** utilizzatori ***che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione*** o almeno ***10*** PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con	6. Se le richieste di partecipazione riguardano ***cinque*** titolari di brevetti SEP ***o*** utilizzatori***,*** o almeno ***tre*** PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 399
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ***ad almeno il 20 %*** di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori ***che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI***, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.	6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ***al 10 %*** di tutti i brevetti SEP per la norma e ***almeno 10*** utilizzatori, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. fr

Emendamento 400
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il ***20*** % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il ***10*** % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei	6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il ***15*** % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il ***5*** % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei

conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.	conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 401
Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma ***e*** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.	6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma ***o*** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 402
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. In seguito alla nomina, il panel chiede ***ai*** titolari di brevetti SEP ***partecipanti*** di provvedere entro un mese a:	8. In seguito alla nomina, il panel chiede ***alle parti interessate, compresi i*** titolari di brevetti SEP***, gli utilizzatori e altri portatori di interessi,*** di provvedere entro un mese a:

Or. en

Emendamento 403
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. In seguito alla nomina, il panel chiede ai ***titolari di brevetti SEP*** partecipanti di provvedere entro un mese a:	8. In seguito alla nomina, il panel chiede ai ***portatori di interessi*** partecipanti di provvedere entro un mese a:

Or. fr

Emendamento 404
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. In seguito alla nomina, il panel chiede ***ai titolari di brevetti SEP*** partecipanti di provvedere entro un mese a:	8. In seguito alla nomina, il panel chiede ***alle parti*** partecipanti di provvedere entro un mese a:

Or. en

Emendamento 405
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) fornire qualsiasi elemento di prova o osservazione per aiutare il panel a formulare un parere su una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 406
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) presentare elementi di prova e documentazioni che possano aiutare il panel nella determinazione di una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 407
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 408
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sospendere la procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi***, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti***	(a) sospendere la procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, oppure

SEP partecipanti, oppure

Or. en

Emendamento 409
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sospendere la procedura ***per la perizia sulla royalty aggregata*** per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure	(a) sospendere la procedura per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Or. fr

Emendamento 410
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sospendere la procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei ***titolari di brevetti SEP*** partecipanti, oppure	(a) sospendere la procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei ***portatori di interessi*** partecipanti, oppure

Or. fr

Emendamento 411
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornire la perizia.	(b) fornire la perizia ***vincolante***.

Or. fr

Emendamento 412
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.	10. Il panel fornisce la perizia ***vincolante*** entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8, lettera b). La perizia ***vincolante*** deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Or. fr

Emendamento 413
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo ***8***, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo ***8***, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.	10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo ***9***, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo ***9***, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Or. en

Emendamento 414
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.	11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura***, il canone di royalty aggregato raccomandato***, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Or. en

Emendamento 415
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.	11. La perizia ***vincolante*** contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Or. fr

Emendamento 416
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. La perizia comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione ***sia per i titolari di brevetti SEP che*** per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.	12. La perizia ***vincolante*** comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione ***soprattutto*** per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.

Or. fr

Emendamento 417
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Il centro di competenza pubblica la perizia e ne informa i partecipanti.	13. Il centro di competenza pubblica la perizia ***vincolante*** e ne informa i partecipanti.

Or. fr

Emendamento 418
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma ***in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND,*** entro 60 giorni ***a decorrere dalla prima tra le date seguenti:***	1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma ***o parte di essa o per il caso d'uso in un atto delegato ai sensi dell'articolo 66*** entro 60 giorni ***dall'entrata in vigore dell'atto delegato in questione.***

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per tenere conto della nuova procedura che determina l'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 419
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND***,*** entro 60 giorni ***a decorrere dalla prima tra le date seguenti:***	1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND entro 60 giorni***.***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 420
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 421
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 422
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 423
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro ***e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1***. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti	2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di

SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.	normazione interessata.

Or. en

Emendamento 424
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza ***entro sei mesi dalla modifica***.	5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati ***annualmente***, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza.

Or. en

Emendamento 425
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese ***e le tasse*** previste ***per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati*** ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.	6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese previste ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 426
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Esame delle condizioni di registrazione	
1. Ogni anno è sottoposto a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.	
2. L'EUIPO adotta una metodologia per selezionare il campione delle registrazioni di brevetti SEP da sottoporre ai controlli.	
3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a due mesi.	
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	
5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o	

chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

6. Qualsiasi intervento volto a completare o correggere le informazioni relative a un brevetto SEP ai sensi del presente articolo è effettuato a titolo gratuito.

Or. en

Emendamento 427
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno ***è sottoposto*** a controllo ***un campione delle*** registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.	1. Ogni anno ***possono essere sottoposte*** a controllo ***le*** registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza***, se il titolare del brevetto SEP acconsente***.

Or. en

Emendamento 428
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza ***chiede*** al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro ***il termine stabilito, che non può essere inferiore a*** due mesi.	3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza ***può chiedere*** al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro due mesi.

Or. en

Emendamento 429
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Quanto sopra risulta in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto un brevetto sospeso diventerebbe inapplicabile, nonché contrario agli obiettivi dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come pure all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dell'OMC.

Emendamento 430
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione ha un effetto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo

dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ovvero ne elimina ogni valore).

Emendamento 431
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. ***La registrazione è cancellata se il titolare del brevetto SEP non reagisce entro 12 mesi dalla data di sospensione della registrazione.***

Or. fr

Emendamento 432
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se un brevetto SEP è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, la data di registrazione corrisponde alla data in cui sono state corrette le inesattezze o sono state fornite le informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 433
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione ha un effetto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ovvero ne elimina ogni valore).

Emendamento 434
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla	***soppresso***

sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

Or. en

Motivazione

Quanto sopra risulta in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto un brevetto sospeso diventerebbe inapplicabile, nonché contrario agli obiettivi dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come pure all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dell'OMC.

Emendamento 435
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando un'apposita richiesta al centro di competenza***,*** ***fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2***.	1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando un'apposita richiesta al centro di competenza ***se tale brevetto SEP è soggetto alla verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica del carattere essenziale***.

Or. fr

Emendamento 436
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il risultato negativo di una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 437
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Quanto sopra risulta in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto un brevetto sospeso diventerebbe inapplicabile, nonché contrario agli obiettivi dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come pure all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dell'OMC.

Emendamento 438
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le	***soppresso***

informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione ha un effetto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ovvero ne elimina ogni valore).

Emendamento 439
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.	5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. ***La registrazione è cancellata se il titolare del brevetto SEP non agisce dopo la sospensione della registrazione.***

Or. fr

Emendamento 440
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione ha un effetto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ovvero ne elimina ogni valore).

Emendamento 441
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o	***soppresso***

chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

Or. en

Motivazione

Quanto sopra risulta in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto un brevetto sospeso diventerebbe inapplicabile, nonché contrario agli obiettivi dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come pure all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dell'OMC.

Emendamento 442
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il trattamento delle richieste di correzione ai sensi del presente articolo da parte del centro di competenza è sospeso a decorrere dalla selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 443
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei	

brevetti SEP

1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più

Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Or. en

Motivazione

L'inosservanza non dovrebbe essere consentita per incoraggiare il rispetto di un procedimento amministrativo. Ciò sarebbe contrario agli obiettivi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 444
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP	
1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	
2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è incompatibile con il diritto fondamentale di proprietà, sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) TFUE, e la sua inosservanza non dovrebbe essere consentita al solo scopo di incoraggiare il rispetto di un procedimento amministrativo.

Emendamento 445
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP	
1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	
2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.	
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi	

dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Or. en

Emendamento 446
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 447
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può	1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può

essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro. ***L'effetto sulla tutela dei brevetti SEP in questione è determinato dal tribunale unificato dei brevetti.***

Or. en

Emendamento 448
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione conferirebbe all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che sostituirebbero le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e del tribunale unificato dei brevetti. Vi sarebbe il rischio di aumentare l'incertezza del diritto, anche per quanto riguarda l'applicazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE). La stessa motivazione si applica ai paragrafi seguenti dell'articolo 24 di cui si propone la soppressione.

Emendamento 449
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 450
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I paragrafi*** 1 ***e 2 lasciano*** impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.	3. ***Il paragrafo*** 1 ***lascia*** impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti ***SEP***, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

Or. en

Emendamento 451
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 452
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I paragrafi*** 1 ***e 2*** si ***applicano*** anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.	4. ***Il paragrafo*** 1 si ***applica*** anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 453
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 454
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa ***a*** un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.	5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa ***all'attuazione di*** un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato ***ai sensi del paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 455
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 456
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 457
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento ***tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1***.	2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 458
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento ***tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1***.	2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 459
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il centro di competenza conserva e rende pubblico un registro di tutti i brevetti SEP rimossi dal registro e dalla banca dati.

Or. en

Emendamento 460
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Titolo IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutatori e conciliatori	Conciliatori

Or. en

Emendamento 461
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutatori e conciliatori	Conciliatori

Or. en

Emendamento 462
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 463
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un	***soppresso***

valutatore.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 464
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.	1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore ***e il risultato è vincolante per il titolare del brevetto SEP***.

Or. fr

Emendamento 465
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Al*** conciliatore ***sono attribuiti i compiti seguenti:***	2. ***Il*** conciliatore ***interviene in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 466
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Al*** conciliatore ***sono attribuiti i compiti seguenti***:	2. ***Il*** conciliatore:

Or. en

Emendamento 467
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 468
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 469
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 470
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***mediare*** tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;	(a) ***media*** tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

Or. en

Emendamento 471
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornire un parere non vincolante	***soppresso***

su una royalty aggregata;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 473
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornire un parere ***non*** vincolante su una royalty aggregata;	(b) fornire un parere vincolante su una royalty aggregata;

Or. fr

Emendamento 474
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 475
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) mediare tra le parti nella

procedura tecnica di conciliazione;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 476
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I valutatori e*** i conciliatori si attengono a un codice di condotta.	3. I conciliatori ***dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie, sono imparziali e indipendenti e*** si attengono a un codice di condotta.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione. Ulteriore modifica in linea con il progetto di relazione della commissione giuridica.

Emendamento 477
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I valutatori e*** i conciliatori si attengono a un codice di condotta.	3. I conciliatori si attengono a un codice di condotta.

Or. en

Emendamento 478
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione. La valutazione inter pares non è più prevista dal regolamento.

Emendamento 479
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 480
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'istituire e gestire l'elenco di

esperti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), il centro di competenza si attiene ai seguenti requisiti: (a) prima di nominare un esperto, il centro di competenza effettua una valutazione approfondita delle affiliazioni passate al fine di individuare eventuali conflitti di interesse; (b) il centro di competenza si assicura che ogni persona nominata nell'elenco disponga delle competenze necessarie per svolgere i compiti richiesti. In particolare, gli esperti devono possedere almeno le seguenti qualifiche:

- qualifica di mandatario per brevetti europei a norma dei requisiti stabiliti dall'Istituto europeo dei brevetti (EPI), compreso l'esame di qualifica europeo;

- esperienza sostanziale di almeno 10 anni nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti in Europa;

- conoscenza comprovata degli impegni FRAND e conoscenza approfondita delle organizzazioni di normazione;

- solida preparazione tecnica nei settori tecnologici rilevanti (telecomunicazioni, elettronica).

Or. en

Motivazione

Il suggerimento della proposta di affidare a esperti esterni le funzioni più importanti del centro di competenza (royalty aggregate, formulazione di un parere non vincolante su una royalty aggregata, intervento in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND) solleva notevoli preoccupazioni in termini di coerenza, qualità e imparzialità. Il regolamento stesso deve prevedere requisiti sufficienti, sia per evitare qualsiasi conflitto di interessi, sia per garantire la qualifica professionale degli esperti.

Emendamento 481
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:	5. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 482
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 483
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:	5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Or. fr

Emendamento 484
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 485
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;	a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta***, le necessarie qualifiche, l'esperienza e i criteri di imparzialità***;

Or. en

Emendamento 486
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti per ***i valutatori o*** i conciliatori, compreso un codice di condotta;	a) i requisiti per i conciliatori, compreso un codice di condotta;

Or. en

Emendamento 487
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i requisiti*** per ***i valutatori o*** i conciliatori, compreso un codice di condotta;	a) ***il requisito*** per i conciliatori, compreso un codice di condotta;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 488
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le procedure previste dagli articoli 17***,*** 18, ***31 e 32*** e dal titolo VI.	b) le procedure previste dagli articoli 17 ***e*** 18, ***dal titolo V*** e dal titolo VI.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 489
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le procedure previste dagli articoli ***17, 18,*** 31 e 32 e dal titolo VI.	b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 490
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le procedure previste dagli articoli ***17, 18,*** 31 e 32 e dal titolo VI.	b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Or. en

Emendamento 491
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti ***nell'atto di esecuzione di cui*** all'articolo 26, paragrafo 5.	1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 492
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di ***valutatori o*** conciliatori. ***Possono esservi*** diversi elenchi di ***valutatori e*** conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.	2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di ***conciliatori tecnici e altri*** conciliatori. ***Vi sono*** diversi elenchi di conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza ***e della qualifica richiesta per la procedura prevista dal presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione. La qualifica del conciliatore tecnico non è la stessa attesa per i conciliatori che eseguiranno la procedura di determinazione delle condizioni FRAND (a questi conciliatori sarebbero richieste, tra le altre, competenze economiche e di negoziazione e una profonda esperienza in materia di licenze).

Emendamento 493
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati ***adatti al*** ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.	2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati ***qualificati e imparziali per il*** ruolo di valutatori o conciliatori ***con adeguata esperienza***. ***Il centro di competenza può decidere di istituire*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Or. en

Emendamento 494
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di ***valutatori o*** conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di ***valutatori e*** conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.	2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Or. en

Emendamento 495
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc	***soppresso***

autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione. Le procedure previste dal presente regolamento hanno luogo solo una volta completata l'istituzione del centro di competenza. Invitare esperti esterni senza un adeguato controllo potrebbe compromettere gli obiettivi del regolamento, ad esempio la coerenza e il rigore.

Emendamento 496
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 497
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime	3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime

registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc ***autorevoli*** che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.	registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 498
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati ***valutatori o*** conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.	3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 499
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il centro di competenza pubblica l'elenco dei valutatori e conciliatori.

Or. en

Emendamento 500
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP	***soppresso***

Or. en

Emendamento 501
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP	***Procedura tecnica di conciliazione***

Or. en

Emendamento 502
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale	
1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.	

2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.

3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.

4. Il fatto che non sia stata effettuata oppure sia in corso una verifica del carattere essenziale non preclude le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a un brevetto SEP registrato.

5. Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo, che non è giuridicamente vincolante.

6. Il risultato della verifica del carattere essenziale e il parere motivato del valutatore o il parere motivato definitivo del valutatore inter pares possono essere utilizzati come elementi di prova nei confronti dei portatori di interessi e dei pool di brevetti e dinanzi ad autorità pubbliche, organi giurisdizionali o arbitri.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 503
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale	***Procedura tecnica di conciliazione***

Or. en

Emendamento 504
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.	1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo ***trasparente,*** obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.

Or. en

Emendamento 505
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.	3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti ***e non è effettuata su brevetti essenziali che sono stati sottoposti a verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), o dell'articolo 4 bis***.

Or. en

Motivazione

I titolari di brevetti SEP che già ricorrono a buone prassi di settore per la verifica sistematica del carattere essenziale dei propri brevetti non dovrebbero essere costretti a sottoporsi al processo ridondante e costoso di verifiche a campione previsto dall'articolo 29.

Emendamento 506
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo***, che non è giuridicamente*** vincolante.	5. Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo ***e legalmente*** vincolante ***per il titolare del brevetto SEP***.

Or. fr

Emendamento 507
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il titolare del brevetto SEP che ritenga che il parere motivato definitivo del valutatore non sia corretto può presentare ricorso alle commissioni di ricorso dell'EUIPO entro 2 mesi dalla notifica della valutazione. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO si pronunciano sul carattere essenziale del brevetto SEP e notificano la loro decisione vincolante al titolare del brevetto SEP.

Or. fr

Emendamento 508
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	1. Il centro di competenza istituisce e gestisce una procedura tecnica di conciliazione per aiutare le parti a gestire gli aspetti tecnici tipicamente trattati durante la concessione di licenze per i brevetti SEP.
	2. Il centro di competenza nomina un conciliatore tecnico dall'elenco dei conciliatori per mediare la procedura.
	3. L'avvio della procedura tecnica di conciliazione è obbligatorio su richiesta di una PMI impegnata nella concessione di licenze per brevetti SEP, sia in qualità di titolare che di utilizzatore di brevetti SEP.
	4. All'avvio della procedura tecnica di conciliazione le parti sottoscrivono un accordo di riservatezza reciproco fornito dal centro di competenza.
	5. Le parti presentano le loro argomentazioni e la loro documentazione ai fini delle discussioni tecniche. Conformemente alla consueta prassi di settore, il titolare di brevetti SEP fornisce all'altra parte e al conciliatore tecnico un campione pertinente di tabelle di rivendicazione per il portafoglio di famiglie di brevetti SEP offerte in licenza.
	6. Se il titolare di brevetti SEP è una PMI, il centro di competenza fornisce assistenza per la valutazione tecnica e l'esercizio delle proprie famiglie di brevetti SEP pertinenti.
	7. Le parti possono essere assistite durante la procedura da consulenti tecnici esterni.
	8. Il conciliatore tecnico propone e

concorda con le parti il calendario, ma la procedura tecnica di conciliazione non può superare la durata di cinque mesi.

9. Il conciliatore tecnico nominato media tra le parti sugli aspetti tecnici allo scopo di facilitare l'esecuzione di una licenza per un brevetto SEP.

10. Al termine della procedura tecnica di conciliazione, il conciliatore tecnico redige una relazione, che stabilisce i punti chiave della procedura e i principali elementi presentati dalle parti, ed elabora una raccomandazione. La relazione mantiene un carattere riservato a norma dell'accordo di riservatezza reciproco firmato dalle parti, a condizione tuttavia che possa essere utilizzata durante la procedura di determinazione delle condizioni FRAND di cui al titolo VI o, nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo su una licenza per un brevetto SEP durante tale determinazione, in un procedimento giudiziario relativo all'oggetto di cui trattasi.

11. La procedura tecnica di conciliazione è disponibile come procedura separata. Tuttavia, su richiesta di una delle parti, la procedura può essere combinata con la procedura di determinazione delle condizioni FRAND di cui al titolo VI. Nel caso in cui le due procedure siano combinate, la tempistica complessiva della procedura combinata non supera i nove mesi previsti dall'articolo 37, paragrafo 1.

12. La procedura del conciliatore tecnico è disponibile per le imprese diverse dalle PMI, previo accordo reciproco, qualora le parti ritengano che la procedura sia utile per facilitare le discussioni tecniche.

Or. en

Motivazione

New proposal to introduce a technical conciliation procedure to support stakeholders with the technical discussions in relation to SEP licensing. The procedure should be mandatory

where an SME is involved upon the request of such SME, either as a SEP holder or SEP implementer. The procedure should be available on a voluntary basis upon mutual agreement for non-SMEs if the parties believe it can help facilitating ongoing technical discussions. Non-SMEs involved in SEP licensing often have the resources and expertise to navigate such discussions and making the technical conciliation procedure mandatory for them could result in unnecessary steps and be counterproductive. Therefore, the procedure should be made available on a voluntary basis for these (non-SMEs) parties. The procedure aims to incentivize good faith negotiation and facilitate a good understanding of the technical aspects of SEP licensing. It is important to protect confidential information from both parties, but the parties should be able to use the report provided by the technical conciliator in further discussions to conclude the SEP license.

Emendamento 509
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati	1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale***, eccetto nel caso in cui tali imprese siano un aggregatore di brevetti o siano controllate direttamente o indirettamente da una persona giuridica che non***

sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.	***risponde alla definizione di micro o piccola impresa***. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 511
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la	1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la

Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.	Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 512
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.	1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 513
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 514
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ci sono già molti titolari di brevetti SEP e un numero ancora maggiore di utilizzatori e la tendenza non può che essere al rialzo. Questa disposizione lascia agli utilizzatori la possibilità di contestare collettivamente un numero molto elevato di brevetti SEP registrati, anche se a proprie spese. L'onere che ne deriva per l'EUIPO rischia di causare ritardi, che possono essere utilizzati per giustificare differimenti nella negoziazione delle licenze SEP.

Emendamento 515
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli utilizzatori di brevetti SEP potrebbero abusare di questa disposizione per contestare collettivamente i brevetti SEP registrati, con conseguenti ritardi presso l'EUIPO.

Emendamento 516
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La parte che chiede la revisione della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares e la nomina di un nuovo valutatore, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla constatazione del centro di competenza. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di nominare un nuovo valutatore e ne informano il richiedente e, se del caso, il titolare del brevetto SEP.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le decisioni che producono effetti giuridici possono essere adottate solo dai tribunali civili degli Stati membri che si occupano delle controversie in materia di violazione e validità, nonché dal tribunale unificato dei brevetti.

Emendamento 517
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30	***soppresso***
Osservazioni dei portatori di interessi	
1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.	
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate al titolare del brevetto SEP, che può commentarle entro il termine stabilito dal centro di competenza.	
3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni e le risposte del titolare del brevetto SEP.	

Or. en

Emendamento 518
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati	1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati

selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.	selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza ***elementi di prova e*** osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.

Or. en

Emendamento 519
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni e le risposte del titolare del brevetto SEP.	3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni***, gli elementi di prova*** e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Or. en

Emendamento 520
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato	
1. La verifica del carattere essenziale è effettuata secondo una procedura che prevede tempo sufficiente e garantisce rigore e alta qualità.	
2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.	

3. Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.

4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP.

5. Il valutatore trasmette il suo parere motivato al centro di competenza entro sei mesi dalla nomina. Il parere motivato include il nome del titolare del brevetto SEP e del valutatore, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica, il risultato della verifica del carattere essenziale e le ragioni alla base di tale risultato.

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.

Or. en

Emendamento 521
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.	2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato***, gli utilizzatori e altri portatori di interessi*** a presentare le proprie osservazioni ***e i propri elementi di prova***, entro un termine stabilito dal valutatore.

Or. en

Emendamento 522
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.	3. Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP***, agli utilizzatori e ad altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova*** e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.

Or. en

Emendamento 523
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP.	4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP***, dagli utilizzatori e da altri portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 524
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.	6. Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP***, agli utilizzatori e ad altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova***.

Or. en

Emendamento 525
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 32	***soppresso***
Valutazione inter pares	
1. Nel caso in cui sia stato informato dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP può chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle sue osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.	
2. Se il titolare del brevetto SEP chiede una valutazione inter pares, il centro di competenza nomina un valutatore inter pares.	
3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.	
4. Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari	

del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e lo invita a presentare le sue osservazioni.

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.

7. I risultati della valutazione inter pares devono servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 526
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel caso in cui ***sia stato informato*** dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP ***può*** chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle ***sue*** osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.	1. Nel caso in cui ***siano stati informati*** dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP***, gli utilizzatori e altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova possono*** chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle ***loro*** osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 527
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.	3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, ***dagli utilizzatori e da altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova,*** le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP***, dagli utilizzatori e da altri portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 528
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e ***lo*** invita a presentare le ***sue*** osservazioni.	4. Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP***, gli utilizzatori e altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova*** e ***li*** invita a presentare le ***loro*** osservazioni.

Or. en

Emendamento 529
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.	5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP***, degli utilizzatori e di altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova*** e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP***, degli utilizzatori e di altri portatori di interessi***, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

Or. en

Emendamento 530
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.	6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP***, agli utilizzatori e agli altri portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova***.

Or. en

Emendamento 531
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 33	***soppresso***
Pubblicazione dei risultati delle verifiche del carattere essenziale	
1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.	
2. Il centro di competenza pubblica nel registro la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica	

registrata.

3. Se la pubblicazione dei risultati contiene un errore imputabile al centro di competenza, quest'ultimo, di propria iniziativa o su richiesta del titolare di brevetto SEP che ha effettuato la registrazione, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 532
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro ***è*** avviata da una delle persone seguenti:	1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro ***può essere*** avviata ***in qualsiasi momento sei mesi dopo l'inizio delle negoziazioni per la concessione di licenze tra il titolare di brevetti SEP e l'utilizzatore*** da una delle persone seguenti:

Or. en

Emendamento 533
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il titolare di un brevetto SEP, prima	(a) il titolare di un brevetto SEP, prima

dell'avvio di un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;	di ***esperire*** un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 534
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di ***presentare*** una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.	(b) un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di ***perseguire*** una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 535
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di validità e di rinnovo.

Or. en

Emendamento 536
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.	3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND ***solo nella misura in cui le parti hanno avviato negoziazioni per la concessione di licenze da almeno sei mesi***.

Or. en

Emendamento 537
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato	***soppresso***

membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) licensing aims to balance the interests of SEP owners and SEP implementers. The FRAND determination should be an effective procedure for the parties to reach agreement and settle any ongoing litigation or to obtain a determination to be used in further proceedings. Therefore, the party or parties that commit to complying with the outcome of the FRAND determination and duly engage in the procedure should be able to benefit from its completion. This means that the parties can use existing alternative dispute resolution procedures of bodies specialized in patents, such as the Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court, and the WIPO Arbitration and Mediation Center, or go to a national court. National courts do need to take into account the decision made in CJEU Huawei v ZTE (C-170/13), where the Court of Justice ruled when a SEP holder can file an action for a prohibitory injunction against a patent user, without violating Article 102 TFEU. Currently, no evidence exists that this practice leads to a distortion in the EU single market. In fact, the FRAND determination proposal would create a non-binding result that forces patent holders to choose between either entirely giving up their rights to have a court adjudicate a dispute over FRAND terms or being locked out of European courts for a minimum of ten months. Instead of a court, the system would coerce patent holders into an arbitration-like system with limited due process rights and no right of appeal. Instead, the procedure for FRAND determination should remain a dispute between two parties to be dealt with in mediation centers or, national courts.

Emendamento 538
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'obbligo di avviare*** la determinazione delle condizioni FRAND ai	4. La determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di

sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio ***di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione***. ***Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.***	un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio.

Or. en

Motivazione

FRAND is by nature a process to facilitate licensing negotiations. The FRAND determination process should only occur when licensing negotiations are underway between SEP holders and implementers. Existing negotiations are the sign that a functioning market exists, and that parties are likely to negotiate FRAND conditions more easily. This approach optimizes the alignment of royalty rates with market realities.Moreover, the mandatory nature of the determination implies that parties seldom engage in voluntary cooperation and FRAND negotiation on good terms, when it is in fact the norm – litigation on FRAND matters is a rare occurrence. It is preferable to allow parties to choose when and how to engage in the FRAND determination process on a voluntary basis, to foster goodwill and mutually beneficial outcomes.The FRAND determination should proceed in parallel with any court proceedings in order to respect the sovereignty of national jurisdictions.

Emendamento 539
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'obbligo di avviare la*** determinazione delle condizioni FRAND ***ai sensi del*** paragrafo 1 ***prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND,*** di chiedere ***all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare*** un provvedimento provvisorio di natura finanziaria ***nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e*** il sequestro o la consegna ***dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP***. ***Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.***	4. ***L'avvio di un procedimento di*** determinazione delle condizioni FRAND ***conformemente al*** paragrafo 1 ***preclude al titolare del brevetto SEP la possibilità*** di chiedere un provvedimento provvisorio ***o definitivo in relazione ai brevetti SEP in questione. Ciò vale per i provvedimenti*** di natura finanziaria ***e per i provvedimenti che influiscono sulla commercializzazione dei prodotti dell'utilizzatore o che comportano il loro richiamo o*** il sequestro o la consegna ***dei beni dell'utilizzatore***.

Or. fr

Emendamento 540
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 ***prima di un procedimento giudiziario*** non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. ***Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.***	4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP.

Or. en

Emendamento 541
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. ***Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.*** Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.	4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di ***esperire*** un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 542
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 543
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 544
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 545
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile ***alle*** parti.	5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile ***a tutte le*** parti.

Or. en

Emendamento 546
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, ***contiene*** le informazioni seguenti:	2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, ***deve contenere*** le informazioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 547
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.	1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi***, a meno che entrambe le parti non concordino una proroga della procedura di determinazione delle condizioni FRAND***.

Or. en

Emendamento 548
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 549
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il processo di determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere effettuato parallelamente a qualsiasi procedimento giudiziario, cfr. articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 550
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni e ne informa la parte richiedente.	1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni***, comprese le informazioni presentate ai sensi dell'articolo 36,*** e ne informa la parte richiedente.

Or. en

Emendamento 551
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e ***se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e***, in caso di disaccordo, include i motivi della mancata partecipazione***.

Or. en

Emendamento 552
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 553
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

L'impegno assunto non ha valore o significato giuridico in quanto può essere successivamente revocato e la determinazione può in ogni caso essere respinta. L'aspetto dell'"impegno" non è necessario quando si procede a una determinazione delle condizioni FRAND perché entrambe le parti convengono di parteciparvi.

Emendamento 554
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 555
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Le negoziazioni contrattuali dovrebbero mantenere un carattere reciproco, senza che il centro di competenza dell'EUIPO imponga una decisione che ecceda i poteri di conciliazione derivanti dal presente regolamento.

Emendamento 556
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***o di non impegnarsi a rispettarne l'esito,*** si applica quanto segue:	3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Or. en

Emendamento 557
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***o di non impegnarsi a rispettarne l'esito,*** si applica quanto segue:	3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Or. en

Emendamento 558
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***o di non impegnarsi a rispettarne l'esito, si applica quanto segue:***	3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.***

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 559
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 560
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 561
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 562
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 563
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 564
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 565
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 566
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in	***soppresso***

relazione al medesimo oggetto;

Or. en

Emendamento 567
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione ***e si impegna a rispettarne l'esito***, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;	(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Or. en

Emendamento 568
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 569
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND,*** il centro di competenza pone fine a tale determinazione.	(c) il centro di competenza pone fine a tale determinazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede che la determinazione delle condizioni FRAND continui solo se entrambe le parti convengono di parteciparvi. Una prosecuzione unilaterale non è utile considerato che non avrà alcuna possibilità di essere accettata dalla parte in disaccordo.

Emendamento 570
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.	(c) se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.

Or. en

Emendamento 571
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, si applica quanto segue:	4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Or. en

Emendamento 572
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne l'esito*** ai sensi del paragrafo 2***, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, si applica quanto segue:	4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 2, si applica quanto segue:

Or. en

Emendamento 573
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle	4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle

condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne*** l'esito ***ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:***	condizioni FRAND***, questa prosegue e, previo accordo reciproco,*** l'esito ***può essere vincolante per entrambe le parti.***

Or. en

Emendamento 574
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2***, ***anche nel caso in cui*** tale impegno ***sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare*** l'esito ***della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:***	4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND, tale impegno ***prosegue e, previo accordo reciproco,*** l'esito ***può essere vincolante per entrambe le parti.***

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 575
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro	***soppresso***

sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 576
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno,*** la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;	(a) la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 577
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni***, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta***	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni;

l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 578
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni***, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti***;	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni;

Or. en

Emendamento 579
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 580
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 581
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) ***o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;	(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 582
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) ***o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;	(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 583
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 585
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede che la determinazione delle condizioni FRAND continui solo se entrambe le parti convengono di parteciparvi. Una prosecuzione unilaterale non è utile considerato che non avrà alcuna possibilità di essere accettata dalla parte in disaccordo.

Emendamento 586
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) se la parte chiamata a rispondere	***soppresso***

non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.

Or. en

Emendamento 587
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entrambe le parti possono dichiarare l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento durante il processo. L'impegno può essere unilaterale o condizionato dall'accordo della controparte. L'impegno non ha alcun impatto sull'esito o sulla prosecuzione del processo di determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 588
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti	***soppresso***

entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Or. en

Emendamento 589
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 590
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 591
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND ***mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno***, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.	5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Or. en

Emendamento 592
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 593
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP ***a livello globale***, salvo indicazione contraria delle parti, ***qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della***	6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP ***in vigore in uno o più Stati membri***, salvo indicazione contraria delle parti, ***e*** le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di

determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.	limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento riguarda i brevetti europei in vigore in uno o più Stati membri che sono essenziali e per i quali è stato assunto un impegno FRAND. L'Unione europea non ha né giurisdizione né competenza per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

Emendamento 594
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.	6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale ***in vigore in uno o più Stati membri***, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Or. en

Emendamento 595
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Selezione ***dei*** conciliatori	Selezione ***del panel di*** conciliatori

Or. en

Emendamento 596
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.	1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza ***nomina un panel di tre conciliatori e*** propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND. ***La selezione dei conciliatori inizia con la scelta di un conciliatore da parte di ciascuna parte e la scelta di un terzo conciliatore da parte dei due conciliatori selezionati. Se una parte desidera nominare un conciliatore qualificato non presente nell'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, tale conciliatore può essere selezionato a condizione che soddisfi i criteri di qualificazione dei conciliatori stabiliti dal centro di competenza. Se una o entrambe le parti coinvolte nella determinazione delle condizioni FRAND non scelgono un conciliatore entro il periodo di tempo specificato, la selezione è effettuata dal***

centro di competenza.

Or. en

Emendamento 597
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2***, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5***, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ***La parte o*** le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.	1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 598
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere	1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere

in conformità all'articolo 38, paragrafo 2***, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5***, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ***La parte o*** le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.	in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 599
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito della ***risposta relativa alla*** determinazione delle condizioni FRAND ***notificata dalla parte chiamata a rispondere*** in conformità all'articolo 38, ***paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati*** per la determinazione delle condizioni FRAND ***scegliendoli*** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ***La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.***	1. A seguito della ***prosecuzione della*** determinazione delle condizioni FRAND in conformità all'articolo 38, ***la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, per il panel dei conciliatori. Entrambi i conciliatori si accordano congiuntamente su un altro conciliatore*** per la determinazione delle condizioni FRAND ***scegliendolo*** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 600
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.	2. ***Le parti possono concordare che sia un unico conciliatore a condurre la determinazione delle condizioni FRAND, nel qual caso il centro di competenza propone almeno tre candidati dall'elenco di conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND. In alternativa, le parti possono concordare congiuntamente un conciliatore non presente nell'elenco e tale conciliatore è nominato dal centro di competenza a condizione che soddisfi i criteri di qualificazione dei conciliatori stabiliti dal centro di competenza.*** Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 601
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, ***il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2***.	2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, ***la procedura non prosegue***.

Or. en

Emendamento 602
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.	2. Se le parti non si accordano su un ***terzo*** conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 603
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nomina dei conciliatori

Or. fr

Emendamento 604
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il candidato selezionato comunica*** l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.	1. ***I candidati selezionati comunicano*** l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.

Or. en

Emendamento 605
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il ***conciliatore***, al quale il centro di competenza deferisce il caso.	2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il ***panel di conciliatori***, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Or. en

Emendamento 606
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il ***conciliatore***, al quale il centro di competenza deferisce il caso.	2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il ***panel di conciliatori***, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Or. en

Emendamento 607
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo che il caso è stato deferito al ***conciliatore*** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, ***questi*** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.	1. Dopo che il caso è stato deferito al ***panel di conciliatori*** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, ***questo*** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Or. en

Emendamento 608
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo che il caso è stato deferito al ***conciliatore*** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, ***questi*** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.	1. Dopo che il caso è stato deferito al ***panel di conciliatori*** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, ***questo*** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Or. en

Emendamento 609
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conciliatore comunica alle parti ***o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND*** il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.	2. Il conciliatore comunica alle parti il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Or. en

Emendamento 610
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.	2. Il ***panel di conciliatori*** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Or. en

Emendamento 611
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.	2. Il ***panel di conciliatori*** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Or. en

Emendamento 612
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conciliatore comunica alle parti ***o alla parte che ha chiesto*** la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.	2. Il conciliatore comunica alle parti la prosecuzione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 613
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***conciliatore*** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.	Il ***panel di conciliatori*** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Or. en

Emendamento 614
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi ***con*** la prima comunicazione scritta le parti possono eccepire che il ***conciliatore*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.	1. Al più tardi ***un mese dopo*** la prima comunicazione scritta le parti possono eccepire che il ***panel di conciliatori*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Or. en

Emendamento 615
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi con la prima comunicazione scritta le parti possono eccepire che il ***conciliatore*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.	1. Al più tardi con la prima comunicazione scritta le parti possono eccepire che il ***panel di conciliatori*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Or. en

Emendamento 616
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al più tardi con la prima comunicazione scritta*** le parti possono eccepire che il conciliatore non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.	1. ***In qualsiasi momento*** le parti possono eccepire che il conciliatore non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Or. en

Emendamento 617
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.	2. Il ***panel di conciliatori*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 618
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.	2. Il ***panel di conciliatori*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 619
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***conciliatore*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.	3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Or. en

Emendamento 620
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***conciliatore*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.	3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Or. en

Emendamento 621
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***conciliatore*** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.	1. Il ***panel di conciliatori*** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 622
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***conciliatore*** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.	1. Il ***panel di conciliatori*** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 623
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conciliatore può invitare le parti ***o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND*** a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.	2. Il conciliatore può invitare le parti a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 624
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conciliatore può invitare le parti ***o***	2. Il conciliatore può invitare le parti a

la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.	un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Or. en

Emendamento 625
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.	2. Il ***panel di conciliatori*** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Or. en

Emendamento 626
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.	2. Il ***panel di conciliatori*** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Or. en

Emendamento 627
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti ***o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND*** cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.	3. Le parti cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Or. en

Emendamento 628
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti ***o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND*** cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.	3. Le parti cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 629
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il ***conciliatore***, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al ***conciliatore*** di ascoltare i testimoni e i periti che ***questi*** potrebbe convocare.	3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il ***panel di conciliatori***, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al ***panel di conciliatori*** di ascoltare i testimoni e i periti che ***questo*** potrebbe convocare.

Or. en

Emendamento 630
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il ***conciliatore***, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al ***conciliatore*** di ascoltare i testimoni e i periti che ***questi*** potrebbe convocare.	3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il ***panel di conciliatori***, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al ***panel*** di ascoltare i testimoni e i periti che ***questo*** potrebbe convocare.

Or. en

Emendamento 631
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che prevede che la determinazione delle condizioni FRAND continui solo se entrambe le parti convengono di parteciparvi.

Emendamento 632
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 633
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti ***o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi***, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.	5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 634
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti ***o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi***, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.	5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 635
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte	5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte

che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il ***conciliatore*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.	che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 636
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ottempera alle richieste del ***conciliatore***, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,	(a) non ottempera alle richieste del ***panel di conciliatori***, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, ***oppure***

Or. en

Emendamento 637
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ottempera alle richieste del ***conciliatore***, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,	(a) non ottempera alle richieste del ***panel di conciliatori***, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 638
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 639
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che prevede che la determinazione delle condizioni FRAND continui solo se entrambe le parti convengono di parteciparvi.

Emendamento 640
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38,	***soppresso***

oppure

Or. en

Emendamento 641
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte conclusiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***conciliatore*** ne informa entrambe le parti.	il ***panel di conciliatori*** ne informa entrambe le parti.

Or. en

Emendamento 642
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte conclusiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***conciliatore*** ne informa entrambe le parti.	il ***panel di conciliatori*** ne informa entrambe le parti.

Or. en

Emendamento 643
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo aver ricevuto la notifica del ***conciliatore***, la parte adempiente può chiedere ***a quest'ultimo*** di prendere uno dei provvedimenti seguenti:	2. Dopo aver ricevuto la notifica del ***panel di conciliatori relativa al mancato impegno della parte interessata***, la parte adempiente può chiedere ***al panel*** di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Or. en

Emendamento 644
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo aver ricevuto la notifica del ***conciliatore***, la parte adempiente può chiedere ***a quest'ultimo*** di prendere uno dei provvedimenti seguenti:	2. Dopo aver ricevuto la notifica del ***panel di conciliatori***, la parte adempiente può chiedere ***al panel*** di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Or. en

Emendamento 645
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un utilizzatore parte della determinazione delle condizioni FRAND:
	(a) rifiuta di partecipare o si ritira dalla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi fase della procedura, o
	(b) non si impegna o ritira il proprio impegno a rispettarne l'esito, allora il conciliatore informa il centro di competenza e l'utilizzatore in questione viene aggiunto a un elenco pubblico di "licenziatari riluttanti" dal centro di competenza.
	Qualsiasi decisione giudiziale definitiva relativa alla presunta violazione da parte del "licenziatario riluttante" è pubblicata nella banca dati del centro di competenza.

Or. en

Motivazione

There is a practice among certain implementers of standardised technology users to adopt "hold-out" strategies, also known as "efficient infringement", whereby they use standardised technologies for as long as possible without a licence. This threatens open standards and undermines European leadership in 5G and 6G. We believe that in order to guarantee the effectiveness of the FRAND determination, and to avoid situations where it would become another opportunity for hold-out, the Competence Centre should design a public list of such implementers who would be recognized as "unwilling licensees".

Emendamento 646
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatore od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore pone fine alla procedura.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 647
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatore od omette in altro modo di conformarsi a una	***soppresso***

prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore pone fine alla procedura.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento che prevede che la determinazione delle condizioni FRAND continui solo se entrambe le parti convengono di parteciparvi.

Emendamento 648
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del ***conciliatore*** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** pone fine alla procedura.	3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del ***panel di conciliatori*** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla procedura.

Or. en

Emendamento 649
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del ***conciliatore*** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** pone	3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del ***panel di conciliatori*** od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel*** pone

fine alla procedura.

fine alla procedura.

Or. en

Emendamento 650
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte.	2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte. ***Se l'altra parte sceglie di proseguire con il procedimento, la determinazione delle condizioni FRAND che ne risulta è vincolante in tutta l'Unione, nonostante i procedimenti paralleli nel paese terzo.***

Or. fr

Emendamento 651
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore***, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte.	2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo ***relativo al brevetto SEP in questione*** prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori***, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di

qualsiasi altra parte.

Or. en

Motivazione

Un procedimento parallelo può essere avviato non necessariamente da una delle parti coinvolte, ma da chiunque sia interessato a livello globale. In tal caso, dovrebbe prendere il via la fase giudiziaria (UE), se pertinente.

Emendamento 652
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore***, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte.	2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori***, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi altra parte ***previo consenso dell'altra parte***.

Or. en

Emendamento 653
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di	2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di

qualsiasi ***altra*** parte.	qualsiasi parte.

Or. en

Emendamento 654
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il ***conciliatore*** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.	1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il ***panel di conciliatori*** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Or. en

Emendamento 655
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il ***conciliatore*** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.	1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il ***panel di conciliatori*** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Or. en

Emendamento 656
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché ***le*** informazioni e ***i*** documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.	2. Il ***panel di conciliatori*** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza***, i canoni di royalty aggregati presentati ai sensi dell'articolo 15, le perizie non vincolanti sui canoni di royalty aggregati fornite ai sensi dell'articolo 18***, nonché ***altre*** informazioni e documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Or. en

Emendamento 657
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ***conciliatore*** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.	2. Il ***panel di conciliatori*** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Or. en

Emendamento 658
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***conciliatore*** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.	Il ***panel di conciliatori*** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Or. en

Emendamento 659
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***conciliatore*** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.	Il ***panel di conciliatori*** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Or. en

Emendamento 660
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** o una parte, di propria	1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** o una parte, di

iniziativa o su invito del ***conciliatore***, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.	propria iniziativa o su invito del ***panel di conciliatori***, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 661
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** o una parte, di propria iniziativa o su invito del ***conciliatore***, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.	1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** o una parte, di propria iniziativa o su invito del ***panel***, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 662
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta.	2. Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta ***entro 30 giorni a decorrere dalla data della proposta scritta della parte richiedente***.

Or. fr

Emendamento 663
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può ***basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può*** chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.	3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 18.

Emendamento 664
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può ***basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può*** chiedere	3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 665
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il ***conciliatore*** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.	3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il ***panel di conciliatori*** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 666
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND	3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND

sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.	sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore può basarsi sulla perizia ***vincolante*** di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Or. fr

Emendamento 667
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***	Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***

Or. en

Emendamento 668
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***	Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***

Or. en

Emendamento 669
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***conciliatore*** notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.	Il ***panel di conciliatori*** notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 670
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***conciliatore*** notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.	Il ***panel di conciliatori*** notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 671
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni	In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni

FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del ***conciliatore***.	FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del ***panel di conciliatori***.

Or. en

Emendamento 672
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del ***conciliatore***.	In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del ***panel***.

Or. en

Emendamento 673
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il ***conciliatore*** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.	Se il ***panel di conciliatori*** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Or. en

Emendamento 674
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il ***conciliatore*** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.	Se il ***panel di conciliatori*** lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Or. en

Emendamento 675
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.	1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Or. en

Emendamento 676
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.	1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Or. en

Emendamento 677
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.	1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Or. en

Emendamento 678
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le parti possono chiedere al ***conciliatore*** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.	2. Le parti possono chiedere al ***panel di conciliatori*** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate. ***Le norme che disciplinano la protezione delle informazioni riservate sono stabilite in***

	modo tale che le informazioni riservate di una parte possano essere condivise con i consulenti esterni e gli esperti dell'altra parte, a condizione che tali esperti e consulenti esterni sottoscrivano impegni adeguati a garantire che le informazioni siano mantenute riservate.

Or. en

Emendamento 679
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le parti possono chiedere al ***conciliatore*** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.	2. Le parti possono chiedere al ***panel di conciliatori*** che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.

Or. en

Emendamento 680
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il ***conciliatore*** non le rivela ***all'***altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale	3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il ***panel di conciliatori*** non le rivela ***se non ai consulenti e agli esperti esterni dell'***altra parte ***che siano vincolati da un obbligo di riservatezza adeguato***. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza

versione non riservata.	delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Or. en

Emendamento 681
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il ***conciliatore*** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.	3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il ***panel di conciliatori*** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Or. en

Emendamento 682
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***	Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***

Or. en

Emendamento 683
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***	Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***

Or. en

Emendamento 684
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND ***alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND***.	1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 685
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore presenta una proposta motivata di determinazione delle	1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore presenta una proposta motivata di determinazione delle

condizioni FRAND alle parti ***o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND***.	condizioni FRAND alle parti.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 686
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il ***conciliatore*** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.	1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il ***panel di conciliatori*** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 687
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il ***conciliatore*** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle	1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il ***panel di conciliatori*** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle

condizioni FRAND.	condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 688
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti ***o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi***.	2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti.

Or. en

Emendamento 689
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti ***o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi***.	2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti.

Or. en

Motivazione

Occorre che entrambe le parti accettino di partecipare.

Emendamento 690
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del ***conciliatore***, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.	2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del ***panel di conciliatori***, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 691
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del ***conciliatore***, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.	2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del ***panel di conciliatori***, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 692
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche ***in relazione alla proposta del*** conciliatore, che ***la*** può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.	2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche ***entro un termine stabilito dal*** conciliatore, che può riformulare ***la sua proposta*** per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Or. fr

Emendamento 693
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il conciliatore comunica tempestivamente alle parti che la sua proposta, eventualmente riformulata, è ormai definitiva e costituisce una decisione vincolante per le parti per quanto riguarda le condizioni FRAND da applicare.

Or. fr

Emendamento 694
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori che ritengono che la

	determinazione vincolante delle condizioni FRAND da parte del conciliatore non sia corretta possono ricorrere alle commissioni di ricorso dell'EUIPO. Il ricorso deve essere presentato entro due mesi dalla pubblicazione della decisione del conciliatore. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO stabiliscono le condizioni FRAND con una decisione motivata e vincolante per i titolari di brevetti SEP e gli utilizzatori. La decisione è comunicata ai titolari di brevetti SEP e agli utilizzatori.

Or. fr

Emendamento 695
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo ***4***, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo ***5***, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), ***dall'articolo 46, paragrafo 3,*** e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:	1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo ***3***, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo ***4***, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Or. en

Emendamento 696
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre che per i motivi previsti	1. Oltre che per i motivi previsti

dall'articolo 38, paragrafo ***4***, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo ***5***, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), ***dall'articolo 46, paragrafo 3,*** e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:	dall'articolo 38, paragrafo ***3***, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo ***4***, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Or. en

Emendamento 697
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55;	(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 698
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55;	(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 699
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, di cui all'articolo 55;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 700
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55;	(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 701
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di	(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di

determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55;	determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 702
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore, di cui all'articolo 55.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 703
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55.	(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 704
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore***, di cui all'articolo 55.	(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori***, di cui all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 705
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) una determinazione vincolante delle condizioni FRAND concordata tra le parti a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, cessa quando il conciliatore presenta la sua proposta motivata definitiva a norma dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 706
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) una determinazione vincolante delle condizioni FRAND concordata tra le parti a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, cessa quando il conciliatore presenta la sua proposta motivata definitiva a norma dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 707
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli organi giurisdizionali dell'UE sono le uniche istituzioni che possono determinare l'esistenza di una violazione delle condizioni FRAND. Occorre evitare pertanto che una procedura amministrativa, non giuridicamente vincolante, di determinazione delle condizioni FRAND da parte dell'EUIPO provochi ritardi.

Emendamento 708
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle	4. ***In qualsiasi azione che coinvolga una PMI in qualità di convenuta,*** l'organo giurisdizionale competente di uno Stato

condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.

membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5. ***In tutti gli altri casi l'organo giurisdizionale può procedere parallelamente alla determinazione delle condizioni FRAND.***

Or. en

Motivazione

Delaying the commencement of proceedings to determine validity and infringement would be contrary to the correct order or procedure in all Member States Courts, who have to first determine if a patent is valid and infringed and only afterwards can they proceed to a FRAND determination. It will therefore be useful for the FRAND determination procedure under this article if parties are enabled to run parallel court proceedings to determine validity and infringement if necessary where doubts arise on such issues. The EUIPO cannot determine validity or infringement of a patent. However SMEs are not well placed to engage in claims concerning validity and infringement, and so where an SME is involved as defendant the proceedings should be delayed pending the FRAND determination.

Emendamento 709
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su	4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su

un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND ***o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5***.	un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 710
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 711
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis,	***soppresso***

ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 712
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazione	***Pubblicazione e utilizzo della determinazione FRAND***

Or. fr

Emendamento 713
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 714
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).	1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Or. en

Emendamento 715
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).	1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Or. en

Emendamento 716
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione comprende gli elementi seguenti:	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 717
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i nomi delle parti;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 718
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una valutazione riservata della determinazione delle condizioni FRAND;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 719
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una sintesi riservata delle principali questioni di disaccordo;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 720
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 721
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte ***del*** conciliatore.	(d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte ***di ciascun*** conciliatore ***del panel di conciliatori***.

Or. en

Emendamento 722
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La relazione riservata è disponibile solo per le*** parti e ***per il*** centro di competenza. Il centro di competenza pubblica ***la relazione*** non ***riservata*** nella banca dati.	3. ***La proposta finale del conciliatore che stabilisce le condizioni FRAND e, se del caso, la decisione delle commissioni di ricorso sono accessibili solo alle*** parti e ***al*** centro di competenza. Il centro di competenza pubblica ***le versioni*** non ***riservate*** nella banca dati.

Or. fr

Emendamento 723
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Ciascuna delle parti*** della determinazione delle condizioni FRAND può ***presentare la relazione*** in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.	4. ***L'una o l'altra parte*** della determinazione delle condizioni FRAND può ***depositare la proposta finale del conciliatore che determina le condizioni FRAND e, se del caso, la decisione delle commissioni di ricorso*** in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.

Or. fr

Emendamento 724
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***conciliatore*** di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.	1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del ***panel di conciliatori*** di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

Or. en

Emendamento 725
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività***, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare le parti o le circostanze specifiche della controversia***.	2. In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività.

Or. fr

Emendamento 726
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.	1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. ***Il periodo indicato in giorni termina l'ultimo giorno, il periodo indicato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana, quello indicato in mesi termina allo scadere del giorno corrispondente al primo giorno del periodo e, nel caso in cui nell'ultimo mese tale giorno non sia presente, il periodo termina l'ultimo giorno del mese in questione, e il periodo indicato in anni termina allo scadere del giorno corrispondente al primo giorno del dato***

periodo e, nel caso in cui non vi sia tale giorno, la data di fine corrisponde all'ultimo giorno del mese in questione.

Or. en

Emendamento 727
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.	1. ***Il centro di competenza costituisce un polo di assistenza per le PMI in materia di brevetti SEP. Segnatamente:***
	1. il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese. ***In particolare, il centro di competenza opera in stretta collaborazione con la Commissione europea, l'ufficio nazionale dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI, al fine di offrire orientamenti pratici e consulenza alle PMI, siano esse titolari o utilizzatori di brevetti SEP.***

Or. en

Emendamento 728
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le	1. Il centro di competenza offre corsi di formazione***, orientamenti*** e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai

micro, piccole e medie imprese.	brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese. ***Al fine di offrire suddetta formazione, il centro di competenza può collaborare con la Commissione, gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi.***

Or. en

Emendamento 729
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il centro di competenza tiene un elenco di tutti i pool di brevetti esistenti relativi alle varie norme e favorisce la creazione di contatti tra tali pool e le PMI.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b).

Emendamento 730
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP.	2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP. ***Tali studi possono prevedere l'obbligo per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP di fornire informazioni sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per***

applicazioni IoT, e il centro di competenza può fornire alle PMI le stime dei costi di licenza per tali applicazioni.

3. Il centro di competenza impone a ciascun titolare di brevetti SEP con un SEP registrato di comunicare annualmente:

(a) tutti gli accordi di licenza conclusi con le PMI;

(b) tutte le PMI che gli hanno inviato richieste non sollecitate di licenza SEP; e

(c) tutte le PMI alle quali ha specificamente chiesto di ottenere una licenza SEP. Il centro di competenza pubblica una relazione annuale sulla concessione di licenze SEP per le PMI basata su tali comunicazioni.

4. Il centro di competenza invita i titolari di brevetti SEP con un SEP registrato a selezionare un dipendente presso il centro di competenza, noto come "ambasciatore per le PMI", al quale il centro di competenza può rivolgere domande ai sensi del paragrafo 1, del paragrafo 2 o del paragrafo 3. I titolari di brevetti SEP possono scegliere un ambasciatore per le PMI su base volontaria.

Or. en

Motivazione

The agreement with WIPO in paragraph (1) is adopted from Option 1 in the Impact Assessment (at page 30).Paragraph (2) gives SMEs an option to require patent holders to mediate with them under the auspices of WIPO before initiating any infringement action. This would give SMEs the benefit of an opportunity to reach an out-of-court settlement before expending large litigation costs similar to the effect of the original FRAND Determination provisions that would be deleted elsewhere.Paragraph (3) gives SMEs the opportunity to make a commitment to accept a FRAND license on a SEP Holder-by-SEP Holder basis. If an SME makes such a commitment, the SEP Holder would be prohibited from seeking an injunction since it could enforce the commitment under contract law in a national court. Paragraph (4) expressly provides that no adverse inference should be drawn against SMEs that do not avail themselves of the safe harbors.

Emendamento 731
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo non si applica agli aggregatori di brevetti, indipendentemente dal loro status di micro, piccola o media impresa.

Or. en

Emendamento 732
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'EUIPO garantisce che tale funzione sia finanziata e dotata di risorse sufficienti.

Or. en

Emendamento 733
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 bis
	"Porto sicuro" e risoluzione alternativa delle controversie per le micro, piccole e medie imprese
	1. Il centro di competenza si adopera per firmare un accordo con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

(OMPI) per promuovere il ricorso al centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI per le controversie sui brevetti SEP che coinvolgono le PMI nell'UE e per scambiare informazioni.

2. Il centro di competenza offre alle PMI l'opportunità di esprimere la loro volontà di avviare una mediazione ai sensi delle norme dell'OMPI per le controversie relative ai brevetti SEP. Se una PMI ha espresso tale volontà e non l'ha revocata, il titolare di un brevetto SEP non può avviare un'azione per far valere un brevetto SEP contro tale PMI dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale senza prima dare inizio a un procedimento di mediazione ai sensi delle norme dell'OMPI.

3. Il centro di competenza offre alle PMI la possibilità di assumersi l'impegno irrevocabile di accettare una licenza a condizioni FRAND da parte di qualsiasi titolare di brevetti SEP che ne abbia registrato uno. Un titolare di brevetti SEP beneficiario di tale impegno non può avviare un'azione inibitoria dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro per un brevetto SEP che risponde a tale impegno dopo che è stato assunto.

4. La registrazione o la volontà di mediare e l'impegno ad accettare le condizioni FRAND, di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, sono puramente facoltativi e nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro può trarre conclusioni negative per via della mancata registrazione o assunzione dell'impegno a norma di detti paragrafi.

Or. en

Emendamento 734
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 61 bis
	Sostegno giudiziario e finanziario
	1. Gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri e il tribunale unificato dei brevetti assicurano che le spese processuali non superino le spese di registrazione di un brevetto.
	2. Una parte pertinente delle tasse amministrative relative alla domanda di brevetto concorre a un'assicurazione per garantire che le persone fisiche e giuridiche interessate ricevano, a determinate condizioni, un'assistenza giudiziaria gratuita, come un rappresentante legale durante i procedimenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 735
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP ***considerano la possibilità di offrire*** loro condizioni FRAND ***più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle*** micro, piccole e medie imprese.	1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP ***offrono*** loro condizioni FRAND ***che tengono conto della capacità economica delle*** micro, piccole e medie imprese ***in linea con l'obbligo di garantire che le condizioni siano eque, ragionevoli e non discriminatorie***.

Or. en

Emendamento 736
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP ***considerano la possibilità di offrire*** loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.	1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP ***offrono*** loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 737
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se*** il titolare di un brevetto SEP ***offre condizioni FRAND più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, o conclude*** una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.	2. ***Laddove*** il titolare di un brevetto SEP ***concluda*** una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ***rispetto a quelle offerte alle imprese diverse dalle micro, piccole o medie imprese*** ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.

Or. en

Emendamento 738
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).	3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti***, dilazionare i pagamenti in rate senza interessi*** o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 739
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Laddove il titolare di un brevetto SEP sia in grado di dimostrare che le condizioni FRAND offerte a una o più micro, piccole o medie imprese sono più favorevoli rispetto a quelle offerte a imprese diverse da micro, piccole o medie imprese, esse non sono soggette agli obblighi del titolo IV del presente regolamento in relazione alla licenza per un brevetto SEP offerta a tali micro, piccole o medie imprese.

Or. en

Emendamento 740
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 17.

Emendamento 741
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non più necessario data l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 742
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non più necessario data l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 743
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 18.

Emendamento 744
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore in conformità all'articolo 31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 745
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per ***le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore*** in conformità all'articolo ***31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32***;	(c) per ***la procedura tecnica di conciliazione*** in conformità all'articolo ***28***;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione (nuovo articolo 28).

Emendamento 746
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente. Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente.

Emendamento 747
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 748
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente. Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente.

Emendamento 749
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 750
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera c), sono sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 751
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera	(c) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera

c), sono ***sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6;***	c), sono ***ripartite in parti uguali tra le parti che hanno partecipato alla procedura. Se sono coinvolte delle PMI, il centro di competenza prende in considerazione la possibilità di offrire la procedura gratuitamente o con tasse ridotte per tali PMI.***

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'eliminazione della verifica del carattere essenziale e la nuova procedura tecnica di conciliazione (nuovo articolo 28).

Emendamento 752
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.	5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 753
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di ***royalty aggregata o di*** determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.	2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Or. en

Emendamento 754
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di ***royalty aggregata o di*** determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.	2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 755
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 66	***soppresso***
Apertura della registrazione per una norma esistente	
1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.	
2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.	
3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali	

per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 756
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 66	***soppresso***
Apertura della registrazione per una	

norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente

distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 1, paragrafo 1 bis.

Emendamento 757
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 66	***soppresso***
Apertura della registrazione per una norma esistente	
1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma	

pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi

dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi solo alle norme future (pubblicate dopo l'entrata in vigore del regolamento). Se il regolamento si applica alle norme pubblicate prima della sua entrata in vigore, il mercato creato e attualmente funzionante potrebbe essere paralizzato a causa dei nuovi requisiti che porteranno squilibri, consolidando comportamenti "dilatori".

Emendamento 758
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***28*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di	1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di

essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Or. fr

Emendamento 759
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***28*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.	2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Or. fr

Emendamento 760
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***30*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari	3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari

di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.	di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

Or. fr

Emendamento 761
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 762
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 ter
	Procedura di atto delegato per fare rientrare norme e casi d'uso nell'ambito di applicazione del regolamento
	Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, previo processo di consultazione adeguato, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, quali norme pubblicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, parti di esse o casi d'uso pertinenti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Or. en

Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs

Emendamento 763
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, ***all'articolo 13 bis (nuovo)*** e all'articolo 66, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si propone un nuovo articolo 13 bis sulla cooperazione rafforzata con l'ufficio europeo dei brevetti, gli uffici nazionali dei brevetti e le organizzazioni di normazione.

Emendamento 764
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, ***paragrafo*** 4, all'articolo 4, paragrafo 5***, e all'articolo 66, paragrafo 4***, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, ***paragrafi 2 e*** 4, ***e*** all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 765
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui	3. La delega di potere di cui

all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, ***all'articolo 13 bis (nuovo)*** e all'articolo 66, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 766
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, ***paragrafo*** 4, all'articolo 4, paragrafo 5, ***e all'articolo 66, paragrafo 4,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 1, ***paragrafi 2 e*** 4, ***e*** all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 767
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 66, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, ***dell'articolo 13 bis (nuovo)*** e dell'articolo 66, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 768
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, ***paragrafo*** 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, ***e dell'articolo 66, paragrafo 4,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, ***paragrafi 2 e*** 4, ***e*** dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 769
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.	1. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***3*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.

Or. en

Emendamento 770
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.	1. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***3*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.

Or. en

Emendamento 771
Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il [OP: inserire la data

	corrispondente a quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta l'impatto del sistema di verifica del carattere essenziale, del sistema di determinazione della royalty aggregata e del sistema di determinazione delle condizioni FRAND, in particolare sulla competitività globale dei titolari di brevetti SEP dell'UE e sull'innovazione nell'UE.

Or. fr

Emendamento 772
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***8*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.	2. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni ***tre*** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Or. en

Emendamento 773
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***8*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e	2. Entro [GU: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e

successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.	successivamente ogni ***tre*** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Or. en

Emendamento 774
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***8*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.	2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Or. fr

Emendamento 775
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento entra in vigore ***il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***	1. Il presente regolamento entra in vigore ***solo dopo:***

Or. en

Emendamento 776
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) la conferma da parte della Commissione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il funzionamento dell'attuale sistema provoca gravi perturbazioni nel mercato interno, giustificando quindi le misure proposte nel presente regolamento; e

Or. en

Emendamento 777
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) la consultazione con l'ufficio europeo dei brevetti e la successiva e conseguente modifica del presente regolamento; e

Or. en

Emendamento 778
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) la consultazione con il tribunale unificato dei brevetti e la successiva e

	conseguente modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 779
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 780
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. fr